

DIREZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL PRA FISCALITA' AUTOMOBILISTICA E SERVIZI AGLI ENTI TERRITORIALI

Ufficio Sviluppo, Gestione e Formazione Tasse Automobilistiche MLS

Spett.le AGENZIA ITALIA GROUP S.r.I. agenziaitaliagroup@pec.it

Spett.le POLO TELEMATICO AVANTGARDE S.r.l. info@ptavantpec.it

Spett.le ISACO NETWORK SERVICES S.r.l. isaco-scrl@pecisaco.it

Spett.le SERMETRA S.Cons.p.A. sermetra@legalmail.it

Spett.le SERMETRANET SERVICE S.r.l. sermetranet@legalmail.it

Spett.le STANET S.p.A. direzione.stanet@legalmail.it

OGGETTO: Tasse automobilistiche - Regione Lombardia – Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 9 - Novità in materia di ecoincentivi e veicoli di interesse storico.

Si comunica che il Consiglio regionale di Regione Lombardia, con la Legge in oggetto, pubblicata sul BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2023 ha apportato alcune modifiche alla L.r. 14 luglio 2003, n.10 (Riordino delle disposizioni regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali).

In particolare, in materia di tassa auto per il 2024 sono state confermate, aggiornandole:

• le misure agevolative per favorire la sostituzione di veicoli appartenenti alle classi emissive Euro 0 e Euro 1 a benzina oppure da Euro 0 a Euro 4 se a gasolio con autovetture di ultima generazione EURO 6, di potenza fino a 100 Kw, immatricolate dal 1° gennaio 2021, sempre che l'acquisto e la demolizione avvengano nel 2024;







- la riduzione quinquennale del 50% della tassa auto per i veicoli ad alimentazione ibrida (benzina/elettrico), appartenenti alle categorie M1 e N1, compresi quelli a ricarica esterna, di classe EURO 6 e di potenza fino a 100 Kw, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 1° gennaio 2023;
- l'esenzione permanente per i veicoli alimentati ad idrogeno;
- conferma del regime di esenzione per le ONLUS iscritte al relativo registro alla data del 22 novembre 2021.

Inoltre, è stata estesa al **Registro Italiano Veicoli Storici (R.I.V.S.)** la facoltà di <u>riconoscere la storicità dei veicoli iscritti nel relativo registro</u>, con almeno venti anni di anzianità.

Per i veicoli iscritti nel Registro Italiano Veicoli Storici (R.I.V.S.) occorre presentare specifica istanza di esenzione, utilizzando il modulo presente sul portale dei tributi di Regione Lombardia, che riporta anche le modalità di presentazione. L'iscrizione produrrà i suoi effetti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza. L'istanza presentata entro il terzo mese successivo al compimento del 20° anno dalla costruzione consente il riconoscimento dell'esenzione dalla tassa auto dal periodo d'imposta in corso.

In sede di prima applicazione del comma 4 bis dell'art. 48 della I.r. 10/2003, i veicoli già iscritti nel **R.I.V.S.** potranno beneficiare dell'esenzione a decorrere dal primo periodo di imposta dell'anno 2024, a condizione che l'istanza sia presentata **entro il 31 maggio 2024** (come da Risoluzione 1/2024).

Infine, a partire dal 2025, il requisito dei veicoli ammessi all'esenzione in caso di disabilità grave non sarà più la cilindrata del veicolo ma la potenza che non dovrà superare i 185 kw, indipendentemente dal tipo di alimentazione.

Il tariffario della Tassa automobilistica 2024 in allegato a questa pagina tiene conto delle suddette misure agevolative.

Si invita a dare la massima diffusione dell'informativa di cui sopra a tutti gli operatori interessati.

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

All.: Tariffario Anno 2024

IL DIRIGENTE



Firmato da Lucia Gatta il 23-01-2024







utomobilistiche dal 1° Gennaio 2024

TARIFFARIO REGIONE LOMBARDIA - L.R. 14 LUGLIO 2003, n. 10

DOMICILIAZIONE BANCARIA – RIDUZIONE TARIFFARIA DEL 15%

Gli importi dovuti sono ridotti del 15% in caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria, ai sensi dell'art. 48, comma 5, ter1, L.R. 10/03, sono esclusi i pagamenti per targhe prova, per tassa di circolazione e per soggetti intestatari di un numero di veicoli superiore a 50.

CLASSE		TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE				
AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO AUTOCARRI Art. 1, c 321, L. n. 296/2006	FINO 100 KW (per ogni KW)	OLTRE 100 KW (per ogni KW)				
EURO 0	€ 3,00	€ 4,50				
EURO 1	€ 2,90	€ 4,35				
EURO 2	€ 2,80	€ 4,20				
EURO 3	€ 2,70	€ 4,05				
EURO 4-5-6	€ 2,58	€ 3,87				
JTOBUS € 2,94 (per ogni k						
AUTOVEICOLI SPECIALI, escluso autocaravan	€ 0,43 (p	€ 0,43 (per ogni KW)				
RIMORCHI SPECIALI CON MASSA UGUALE O SUPERIORE A 3,5 tonnellate	Tassa fi	Tassa fissa € 25,00				
AUTOCARAVAN	€ 1,00 (p	er ogni KW)				
MOTOCICLI OLTRE 50 cc.	FINO A 11 KW (tassa fissa)	OLTRE 11 KW				
EURO 0	€ 26,00	€ 26,00 + (€ 1,70 * KW tota				
EURO 1	£ '					
EURO 2	€ 21,00	€ 21,00 + (€ 1,00 * KW tota				
EURO 3 e successivi	€ 20,00					

CLASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNUALE
RIMORCHI CON MASSA INFERIORE A 3,5 tonnellate	Tassa fissa € 25,00
AUTOVETTURE ULTRATRENTENNALI (ad eccezione dei veicoli iscritti nei Registri Storici, vedi Esenzioni punto 4 e)	Tassa fissa € 30,00
MOTOCICLI ULTRATRENTENNALI (ad eccezione dei veicoli iscritti nei Registri Storici, vedi Esenzioni punto 4 e)	Tassa fissa € 20,00

Per le categorie di veicoli indicati nelle tabelle sopra riportate la tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4-5-6).

ATTENZIONE

- per gli autoveicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW (Art. 1, c. 240, L. 296/2006). Tale tariffa è applicata anche a tutti gli autocarri non utilizzati per attività di impresa.
- per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza effettiva superiore a KW 185, è dovuta una addizionale erariale ("Superbollo") nella misura di € 20 per ogni KW eccedente tale valore (Art. 15, D.L. 201/11 convertito in L. 214/11). L'addizionale è ridotta dopo 5, 10, 15 anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% e non è più dovuta decorsi 20 anni dalla stessa data
- l'importo minimo della tassa automobilistica è di € 20. Le tariffe con importi inferiori sono adeguate a tale valore

AUTOCARRI

eso complessivo inferiore a 12 tonnella									
PORTAT	A IN KG	TASSA AUTOMOBILISTICA							
OLTRE	FINO A	ANNUALE							
0	400	€ 22,82							
400	800	€ 31,95							
800	1.000	€ 41,07							
1.000	1.500	€ 54,77							
1.500	2.000	€ 77,58							
2.000	2.500	€ 100,40							
2.500	3.000	€ 123,22							
3.000	3.500	€ 146,04							
3.500	4.000	€ 168,86							
4.000	4.500	€ 191,68							
4.500	5.000	€ 214,50							
5.000	6.000	€ 237,32							
6.000	7.000	€ 264,70							
7.000	8.000	€ 292,08							
Esclusi au	locarri di cu	ii art.1,c.240, L. 296/2006							

Esclusi autocarri di cui art.1,c.240, L. 296/2006

DIAAODOUI TDACDODTO DEDCONIE

NUMER	O POSTI	TASSA			
DA	Α	AUTOMOBILISTICA ANNUALE			
1	15	€ 114,10			
16	25	€ 171,14			
26	40	€ 255,57			
41	oltre	€ 427,17			

RIDUZIONE TARIFFE (DGR n. 7224 del 17/10/2017) A FAVORE DEI SOGGETTI CHE ABBIANO ADERITO AL PAGAMENTO CUMULATIVO In caso di pagamento con modalità cumulativa, gli importi dovuti sono ridotti nelle misure seguenti:

- 10%, per società che svolgono attività di locazione per i veicoli concessi in leasing o a noleggio a lungo termine, per i periodi tributari compresi nella vigenza del
- contratto, per i soli veicoli in locazione a soggetti residenti in Lombardia; 10%, per soggetti con personalità giuridica limitatamente ai veicoli di proprietà;
- 10%, per acquirenti di veicoli nuovi di fabbrica, che effettuino il pagamento per il tramite di banche o intermediari finanziari nell'ambito di contratti di finanziamento.

SCADENZE E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Per i veicoli interessati da variazioni tecniche o d'uso e per i veicoli provenienti da altre regioni, il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del versamento in corso di validità con decorrenza dallo stesso mese e scadenza nel mese precedente quello dell'immatricolazione. I pagamenti successivi devono essere effettuati nel mese di immatricolazione con validità 12 mesi.

2. La tassa automobilistica può essere corrisposta quadrimestralmente, con decorrenza dal mese di immatricolazione, solo per le seguenti tipologie di veicoli: veicoli adibiti ad uso di noleggio senza conducente, autocarri con massa pari o superiore a 12 tonnellate, autocarri e trattori stradali assoggettati al pagamento contestuale della tassa aggiuntiva per la massa

3. Per i veicoli che, a decorrere dal 01/01/2004, sono interessati da: prima iscrizione, rientro da esenzione o sospensione, rientro in possesso, il pagamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione o si è verificato l'evento interruttivo dell'esenzione, con decorrenza dal mese dell'evento e scadenza nel mese precedente quello di immatricolazione. I pagamenti successivi dovranno essere effettuati nel mese di immatricolazione con validità di 12 mesi.

Il pagamento della **tassa di circolazione** deve essere effettuato prima dell'immissione del veicolo sulla pubblica strada con validità per l'anno solare di utilizzo (scadenza fissa dicembre).

Se l'ultimo giorno utile per il pagamento cade di sabato, domenica o giorno festivo, il termine è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

PAGAMENTI INFERIORI ALL'ANNUALITÀ

Per i pagamenti inferiori all'annualità, il calcolo si effettua rapportando l'importo annuale ai mesi di effettivo pagamento, senza alcuna maggiorazione.

VEICOLI ULTRATRENTENNALI

Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultratrentennali, ad uso privato, ad eccezione di quelli iscritti nei Registri Storici (vedi riquadro esenzioni/riduzioni, punto 4, lettera e), sono assoggettati al pagamento della tassa di circolazione, in misura fissa, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, si presume che l'anno di costruzione coincida con quello della prima immatricolazione in Italia o all'estero.

L'agevolazione è concessa solo ai veicoli adibiti ad uso non professionale. Gli importi fissi sono pari a € 30,00 per gli autoveicoli ed € 20,00 per i motoveicoli.

SISTEMA SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nell'ipotesi di ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa automobilistica, la sanzione è pari al 30% della tassa non versata alla scadenza di legge. In caso di ravvedimento operoso (solo per iniziativa spontanea del contribuente) la sanzione è ridotta nel modo seguente:

- fino al 14° giorno: 0,1% per ogni giorno di ritardo
- dal 15° al 30° giorno: 1,5%
- dal 31° giorno al 90° giorno: 1,67%
- dal 91° giorno e fino ad 1 anno: 3,75%
- da 1 anno a 2 anni: 4,29%
- dopo il secondo anno: 5%

Ai fini dell'efficacia del ravvedimento operoso, il contribuente è tenuto a versare contestualmente il tributo o la differenza di tributo, qualora dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale in corso con maturazione giorno per giorno.

ESENZIONI/RIDUZIONI (altre informazioni sono reperibili sulla pagina Tributi del Portale di Regione Lombardia)

- 1) Veicoli di proprietà o in locazione di persona disabile grave, secondo la definizione dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, ovvero di persona cui il soggetto disabile sia
- 2) Veicoli di proprietà o in locazione di persona disabile a cui sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, non vedente, sordomuta assoluta o invalida pluriamputata ovvero di persona cui il disabile sia fiscalmente a carico
- 3) Veicoli di proprietà o in locazione di persona invalida per ridotte o impedite capacità motorie, o di persona cui il disabile sia fiscalmente a carico, il cui adattamento, in funzione della disabilità, risulti dalla carta di circolazione
- 4) Veicoli di proprietà di ONLUS o di ETS transitati al RUNTS ma già iscritti all'Anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021 5) Ai casi di esenzione previsti dall'art. 17 del D.P.R. 39/1953 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
- a) veicoli elettrici, a idrogeno e veicoli con alimentazione esclusiva a gas;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea;
- c) autoveicoli che effettuano il carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o che effettuano lo spurgo dei pozzi neri; d) autoambulanze adibite all'espletamento di servizi urgenti o di soccorso e veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del
- e) autoveicoli e motoveicoli di interesse storico (con almeno vent'anni di anzianità) iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana (l'esenzione è estesa anche alla tassa di circolazione) se il relativo CRS risulta annotato sulla carta di circolazione oppure (sempre con almeno vent'anni di anzianità) iscritti al Registro ACI Storico o al Registro Italiano Veicoli Storici (R.I.V.S.), previa presentazione di apposita istanza;
- f) veicoli adibiti esclusivamente alla funzione di Protezione Civile o Vigilanza Ecologica, la cui finalità risulti annotata sulla carta di circolazione, intestati ad enti pubblici territoriali. 6) Per i ciclomotori e i quadricicli leggeri (minicar) non è dovuto il pagamento della tassa di circolazione
- 7) Per autovetture nuove e usate fino a 100 KW acquistate nell'anno 2024 EURO 6 purché immatricolate dal 1° gennaio 2021 (con esclusione delle autovetture alimentate a gasolio) con contestuale demolizione, nel medesimo anno, di veicoli di categoria Euro 0-1-2-3-4, se alimentati a gasolio oppure Euro 0-1, se alimentati a benzina, purché appartenenti alla medesima persona fisica o a componenti dello stesso nucleo familiare: esenzione per tre periodi di imposta a decorrere dal 2024.

- 1) autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75%; 2) autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40%;
- 3) autovetture da noleggio di rimessa (cioè adibite a noleggio con conducente per trasporto di persone, ai sensi dell'art. 85 del CdS), riduzione del 50%;
- 4) autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente (art. 85 del CdS), riduzione del 30%;
- 5) autoveicoli ibridi o con doppia alimentazione omologati dal costruttore o a seguito di installazione successiva di impianto (gas naturale, GPL), la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espresso in KW per il valore annuo pari ad Euro 2,58 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione e dalla maggiorazione prevista per i KW eccedenti i 100);
- 6) veicoli fino a 100 KW appartenenti alle categorie M1 e N1 a doppia alimentazione (benzina/elettricità), GPL/elettricità), immatricolati nuovi di fabbrica, dal 1º gennaio 2023, riduzione del 50% per 5 anni d'imposta decorrenti da quello di immatricolazione.

AUTOCARRI

Pesa complessiva pari a superiore a 12 tannellate

	2 ASSI		3 ASSI		4 O PIU' ASSI		TASSA AUTOMOBILISTICA		
CLASSE	2 A:	531	3 A.	221	4 O PIU	ASSI	ANNUALE	QUADRIMESTRALE	
	PARI O SUPERIORE A	INFERIORE A	PARI O SUPERIORE A	INFERIORE A	PARI O SUPERIORE A	INFERIORE A		ONE PNEUMATICA VALENTE	
1	12 t.	15 t.	15 t.	19 t.	-	-	€ 299,55	€ 99,85	
2	-	-	19 t.	21 t.	23 t.	25 t.	€ 333,63	€111,21	
3	-	-	21 †.	23 t.	25 t.	27 t.	€ 368,23	€ 122,74	
4	15 t.	-	-	-	-	-	€ 414,20	€ 138,07	
5	-	-	23 t.	-	-	-	€ 471,53	€ 157,18	
6	-	-	-	-	27 t.	29 t.	€ 528,85	€ 176,28	
7	-	-	-	-	29 t.	-	€ 673,98	€ 224,66	

sulla carta di circolazione la tassa è ridotta del 20%

MOTOCARRI E MOTOFURGONI

Cilindrata fino a 125 cc.

ANNUALE

€ 210,00

€ 20,00

€ 32,00

Autoveicoli e

rimorchi

Ciclomotori

Motoveicoli

ORTATA IN KG	TASSA	PORTATA IN KG	TASSA
narata ottre 12	5 CC. TINO Q 499 CC.	Cilinarata pari o	superiore a 500 c

	CILIN	CILINDRATA TASSA		PORTATA IN KG		A IN KG	TASSA		PORTAT	A IN KG	TASSA
	OLTRE	FINO A	AUTOMOBILISTICA ANNUALE		OLTRE	FINO A	AUTOMOBILISTICA ANNUALE		OLTRE	FINO A	AUTOMOBILISTIC ANNUALE
	50 cc.	125 cc.	€ 20,00		-	400	€ 21,73		-	400	€ 22,82
				J	400	800	€ 30,43		400	800	€ 31,95
TARGHE PROVA				800	1.000	€ 39,12		800	1.000	€ 41,07	
	TIDO VI	-10010	TASSA		1.000	1.500	€ 52,16		1.000	1.500	€ 54,77
	TIPO VEICOLO AUTOMOBILISTICA			1.500	2.000	€ 73,89		1.500	2.000	€ 77,58	

Call Center Regionale: 02.8390.8383 INFORMAZIONI PAGINA TRIBUTI: www.tributi.regione.lombardia.it

TASSA AGGIUNTIVA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'art. 43 della L. R. 10/2003 gli autoveicoli per trasporto di cose, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, nel caso in cui la stessa sia rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla tabella riportata

Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.

La tassa aggiuntiva non è dovuta per i veicoli per i quali risulti, dalla carta di circolazione,

Non sono assoggettati al pagamento della tassa aggiuntiva i veicoli eccezionali e i trasporti in condizione di eccezionalità che possono agganciare rimorchi, esclusivamente a seguito di visita e prova da parte dei competenti uffici tecnici, qualora sulla carta di circolazione non sia

annotato l'agganciamento specifico. La tassa non è dovuta per i veicoli sulla cui carta di circolazione risulti annotato l'agganciamento

specifico a rimorchi adibiti ad uso speciale. Nei casi in cui la tariffa dovuta per l'intero complesso (motrice + massa rimorchiabile) non raggiunga il minimo previsto dalla direttiva CEE, dovranno essere effettuati versamenti integrativi nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

TARIFFA	TIPO VEICOLO	TASSA AGGIUNTIVA MASSA RIMORCHIABILE					
		ANNUALE	QUADRIMESTRALE				
TARIFFA 1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	€ 267,00	€ 89,00				
TARIFFA 2	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	€ 585,00	€ 195,00				
	Per trattori stradali:						
TARIFFA 3	a 2 assi	€ 585,00	€ 195,00				
	a 3 assi	€ 825,00	€ 275,00				

